

Non appare del tutto chiaro quanto previsto nel primo alinea del comma 2 dell'articolo 22 laddove si stabilisce che senza attivazione della procedura di cui all'articolo 23, comma 9, deve essere conferito l'incarico professionale di consulenza studio e ricerca. (Art. 22 - Incarichi)

La *ratio* dell'art. 22, comma 2 è quella di obbligare le Aziende e gli Enti a conferire, senza l'attivazione della procedura di cui all'art. 9 comma 23, l'incarico professionale di consulenza, studio e ricerca ai dirigenti che abbiano maturato i cinque anni di anzianità e abbiano avuto una valutazione positiva del quinquennio di attività. Poiché però alla maturazione del quinquennio i dirigenti possono accedere anche alle altre tipologie di incarico sia gestionale che professionale, con il secondo alinea del comma 2 si precisa che i dirigenti di cui sopra possono, anche in costanza dell'incarico professionale di consulenza, studio e ricerca affidato, partecipare alle procedure selettive previste per le altre tipologie di incarico di livello superiore.